Numero 747/AV3	Pag. 1
Data 30 GIU. 2015	

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA 3
N. 747 DEL 30 GIU. 2015

Oggetto: F. A. / AV3 – DECRETO INGIUNTIVO N. 48/15 – ESECUZIONE.

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA 3

-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l'attestazione dei Dirigenti dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell'U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1) Di provvedere al pagamento in favore di F. A. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), della somma complessiva pari ad € 27.155,96 (di cui € 25.282,07 per sorte, € 122,95 per interessi ed € 1.750,94, per spese legali, comprensive di Spese Generali, Iva e Cap), in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 48/15, emesso dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, su ricorso n. 1168/14 R.G., per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, allegato al presente atto ad ogni effetto di legge.
2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l'autorizzazione di spesa AV3 ALTRO n. 33.1/15, NdC 02.02.03.01.03 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente".
3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 3
Dr. Pierluigi Gigliucci

Per il parere infrascritto:
U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Si attesta che alla spesa derivante dal presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza.

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

- **Normativa ed atti di riferimento:**

Ricorso n. 120/03 R.G. – Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro;

- Sentenza n. 115/2008 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro;
- Ricorso n. 999/08 R.G. – Corte di Appello di Ancona;
- Sentenza n. 1099/12 della Corte di Appello di Ancona;
- Determina n. 288/AV3 del 06/03/2014;
- Ricorso n. 1168/14 R.G. – Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro;
- Decreto Ingiuntivo n. 48/15 emesso dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro.

- **Motivazione:**

Con ricorso n. 120/03 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale Civile di Macerata, Sezione Lavoro, la Sig.ra F. A. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), assunta dall'ex A.U.S.L. n. 9 di Macerata l'01/11/1999, per mobilità interregionale, quale infermiera professionale, chiedeva la reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento delle retribuzioni non percepite a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro (16/02/2001) e al risarcimento dei danni quantificati in € 50.000,00 circa, eccependo l'illegittimità del provvedimento di dispensa dal servizio, giusto atto dell'allora Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane n. 100 del 16/02/2001.

La ricorrente eccepiva, infatti, l'illegittimità del provvedimento con cui era stata dispensata dal servizio, per inabilità assoluta e permanente ad ogni e proficuo lavoro in ambito sanitario, per vizi del relativo procedimento, per incompetenza dell'organismo collegiale sanitario preposto all'accertamento delle sue condizioni psico-fisiche e per inosservanza del termine di conservazione del posto, avendo l'Ente dispensato la stessa prima della scadenza contrattuale del termine di comporto.

Ritenuta la legittimità del proprio operato, essendo il provvedimento di dispensa un atto dovuto di mero recepimento ed esecuzione di un giudizio tecnico-sanitario ("Non idonea permanentemente e completamente alle mansioni di infermiera professionale né ad altre qualifiche del comparto sanitario, in considerazione della peculiarità operativa dello stesso"), l'Ente, con atto del Commissario Straordinario n. 292 dell'11/06/2003, deliberava la costituzione in giudizio.

In data 05/03/08, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 115, con cui dichiarava l'illegittimità della dispensa dal servizio intimata alla ricorrente e, per l'effetto, ordinava all'Ente la reintegra della stessa nel posto di lavoro; condannava l'Ente al pagamento di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino alla reintegra, oltre interessi legali; respingeva la richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 e 2087 c.c.; condannava l'Ente al rimborso in favore della ricorrente delle spese legali dalla stessa sostenute.

Considerato che le motivazioni della sentenza presentavano margini di contestabilità e vista anche l'entità economica della soccombenza, l'Ente, con determina dell'allora Direttore di Zona n. 620 del 06/12/08, deliberava la proposizione dell'atto di appello avverso detta pronuncia.

Con sentenza n. 1099/12, depositata il 05/11/12, la Corte accoglieva parzialmente l'appello, riducendo a cinque mensilità il risarcimento del danno, confermando la condanna alla reintegra, ma con eventuale modifica delle mansioni e compensando tra le parti le spese di lite dei due gradi.

La Corte verificava, tramite consulenza tecnica d'ufficio, che la malattia da cui era affetta la ricorrente era di rilevante gravità; che la stessa comportava, all'epoca, inidoneità assoluta all'attività lavorativa; che detta inidoneità si era successivamente ridotta in parte e che permaneva una inidoneità lavorativa, ridotta, ma ravvisabile per mansioni nel settore di attività, seppure di livello inferiore.

In sede processuale l'appellata si è dichiarata disposta ad accettare la dequalificazione e l'Azienda da parte sua ha riconosciuto la possibilità di adibirla a mansioni inferiori, riconducibili alla qualifica di Commesso (Cat. A).

Con determina n. 288 del 06/03/14 è stata quindi disposta la reintegra della Sig.ra F., quale Commesso (Cat. A), a tempo indeterminato, con effetto dall'01/03/14.

A seguito di ricorso n. 1168/14 R.G. promosso dalla Sig.ra F., il Tribunale di Macerata ha emesso decreto ingiuntivo n. 48/15, con cui si ingiunge a questo Ente di pagare alla ricorrente la somma di € 25.282,07, a titolo di retribuzioni maturate dalla data della sentenza di appello alla data del 17/03/14, data di ripresa effettiva del servizio, oltre interessi legali sulla predetta somma a decorrere dal 15/10/14 al saldo effettivo e le spese di procedura, liquidate in € 1.200,00 oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.

La ricorrente eccepisce che l'Ente, pur riammettendola in servizio dal 17/03/14, non le ha mai pagato la retribuzione maturata dalla data della sentenza alla data della ripresa in servizio.

In realtà il ritardo con cui è stata data esecuzione alla sentenza lamentato dalla ricorrente è legato al fatto che detta esecuzione ha comportato la verifica di circostanze, quali il contesto lavorativo più consono allo stato di salute della ricorrente e la categoria professionale di re-inquadramento, diversa da quella originaria, con ovvie ripercussioni sui tempi di definizione della vicenda.

Da considerare, poi, anche il fatto che la stessa ricorrente aveva avanzato, successivamente alla sentenza di secondo grado, la proposta di una soluzione transattiva, a cui l'Ente ha ritenuto di non poter dare seguito, come formalmente comunicato con nota prot. n. 11962 del 07/02/14.

Tuttavia, nonostante vi siano stati oggettivi impedimenti per la parte datoriale alla tempestiva reintegra della ricorrente, si ritiene che non sussistono le condizioni per resistere in giudizio stante il riconosciuto diritto del dipendente reintegrato a percepire le retribuzioni dal pronunciamento del giudice all'effettiva immissione in servizio. Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, in considerazione dell'elevato rischio di soccombenza nel giudizio di opposizione, con ulteriore aggravio di costi, (cfr. sentenza Corte di Cassazione n. 9073 del 15/04/13), si ritiene necessario dare esecuzione al decreto sopra citato.

- **Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1) Di provvedere al pagamento in favore di F. A. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), della somma complessiva pari ad € 27.155,96 (di cui € 25.282,07 per sorte, € 122,95 per interessi ed € 1.750,94, per spese legali, comprensive di Spese Generali, Iva e Cap), in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 48/15, emesso dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, su ricorso n. 1168/14 R.G., per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, allegato al presente atto ad ogni effetto di legge.
2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l'autorizzazione di spesa AV3 ALTRO n. 33.1/15, NdC 02.02.03.01.03 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente".
3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.
Dott.ssa Maria Pieroni

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI -

- Decreto Ingiuntivo n. 48/15, su ricorso n. 1168/14 R.G., emesso dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, sottratto alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.

REGIONE MARCHE

Numero	747/AV3
Data	30/06/2015

DETERMINA N. 747/AV3 DEL 30/06/2015

F. A. / AV3 – DECRETO INGIUNTIVO N. 48/15 – ESECUZIONE.

PUBBLICAZIONE:

dal 30/06/2015 al 14/07/2015

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 30/06/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI [X] NO [ ]

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

30/06/2015 Stefania Scarponi

30 GIU. 2015

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI [ ] NO [X]

Inviato con nota n. _____ del _____